

Puglia

L.R. 12-4-2001 n. 11
Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, suppl.

L.R. 12 aprile 2001, n. 11 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, suppl.

(2) Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2005, n. 9* nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale e comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale delle istanze relative alla realizzazione degli impianti eolici ivi indicati, inoltrate successivamente al 31 maggio 2005. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore, secondo quanto disposto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 14 giugno 2007, n. 17*, l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla presente legge.

Art. 28

Comitato per la V.I.A.

1. Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico-consultivo della Regione nelle predette materie ⁽³⁷⁾.

2. Esso è composto da:

a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie:

1) infrastrutture;

2) gestione dei rifiuti;

3) gestione delle acque;

4) impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica;

5) scienze marine;

- 6) urbanistica;
- 7) paesaggio;
- 8) scienze naturali;
- 9) scienze geologiche;
- 10) scienze forestali;
- 11) scienze ambientali;
- 12) chimica;
- 13) igiene ed epidemiologia ambientale;
- 14) giuridico-legali;
- 15) valutazioni economico-ambientali;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della medesima Provincia, tra il personale dipendente, afferente alle proprie strutture tecnico-amministrative;

c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

d) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla qualità del territorio;

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;

f) un rappresentante dell'Autorità di bacino della Puglia ⁽³⁸⁾.

3. Fanno parte del Comitato senza diritto di voto il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile dell'Ufficio V.I.A. del Settore ⁽³⁹⁾.

4. Possono essere invitati ai lavori del Comitato senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per materia.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore ecologia.

6. Ai componenti esterni, non dipendenti regionali, spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla *legge regionale 22 giugno 1994, n. 22* con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge ⁽⁴⁰⁾.

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale ⁽⁴¹⁾ per disciplinarne il funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno quindicinale ⁽⁴²⁾.

(37) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), n. 1), L.R. 14 giugno 2007, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 19

novembre 2012, n. 33, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Comitato per la V.I.A. è l'organo tecnico consultivo della Regione nella materia della valutazione dell'impatto ambientale.».

(38) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 2), 3) e 4), *L.R. 14 giugno 2007, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, *L.R. 19 novembre 2012, n. 33*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. Esso è nominato previa deliberazione della Giunta regionale con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, ed è composto da:

a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato dal Presidente della medesima Provincia tra gli esperti componenti del Comitato tecnico di cui all'*articolo 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30*;

c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la Puglia ai beni ambientali artistici, architettonici e storici;

c-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale urbanistica e assetto del territorio.».

(39) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), n. 5), *L.R. 14 giugno 2007, n. 17*.

(40) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), n. 6), *L.R. 14 giugno 2007, n. 17*.

(41) Vedi, al riguardo, dapprima il *Reg. reg. 9 febbraio 2009, n. 3*, poi il *Reg. reg. 15 ottobre 2009, n. 24* (il cui art. 12 ha abrogato il precedente) e infine il *Reg. reg. 17 maggio 2011, n. 10* (il cui art. 12 ha abrogato il precedente).

(42) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera i), n. 7), *L.R. 14 giugno 2007, n. 17*.

Puglia

L.R. 14-12-2012 n. 44

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 dicembre 2012, n. 183.

L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 ⁽¹⁾.

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 dicembre 2012, n. 183.

(2) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il *Reg. reg. 9 ottobre 2013, n. 18*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 8 *Verifica di assoggettabilità.*

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'*articolo 3*, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del *D.Lgs. n. 152/2006*;

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

2. L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità precedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità precedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità precedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.

3. L'autorità precedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità precedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del *D.Lgs. n. 152/2006* e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità precedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli *articoli da 9 a 15* e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità precedente e dell'autorità competente.

6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità precedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 8* o alla VAS di cui agli *articoli da 9 a 15*, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

Art. 12 *Espressione del parere motivato.*

1. Al termine della fase di consultazione, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale. L'autorità competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente, può disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l'esame del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si svolge secondo le modalità descritte al comma 8 dell'*articolo 19* e comunque non determina interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.
 2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, inclusa quella prodotta ai sensi del comma 1, svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
 3. Il parere motivato contiene condizioni e osservazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
 4. L'autorità procedente e il proponente, anche in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma.
-
-

Puglia

L.R. 14-6-2007 n. 17

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 giugno 2007, n. 87, suppl.

L.R. 14 giugno 2007, n. 17 ⁽¹⁾.

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 giugno 2007, n. 87, suppl.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 2

Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

1. Alla *legge regionale 12 aprile 2001, n. 11* (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "così come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120* (Regolamento recante modifiche e integrazioni al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, concernente attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)";

b) all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla *dir. 79/409/CEE* e alla *dir. 92/43/CEE*»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso.";

c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La Regione è competente per le procedure di VIA relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;

b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.

1-bis. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per:

a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;

b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province" ⁽²⁾;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'articolo 4";

2.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.";

3) al comma 3 le parole "e di valutazione di incidenza ambientale" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS);

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti.";

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte dell'Autorità di bacino regionale di cui alla *legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19* (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), sono espletate sentita l'Autorità di bacino stessa.";

d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997* e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della "rete Natura 2000" di cui alla *direttiva n. 79/409/CEE* e alla *direttiva n. 92/43/CEE*, si osservano le procedure di cui all'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'*articolo 6 della direttiva 92/43/CEE* e dell'*articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997* così come modificato e integrato dall'*articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003*» approvato con *Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304* e sue modifiche e integrazioni.»;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447* (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata direttamente dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo restando in capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così come definiti ai sensi dell'articolo 30";

f) all'articolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette" sono inserite le seguenti: "all'Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione della stessa Autorità";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parere previsto dall'*articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996* (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'*articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146*, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere reso dagli enti interessati all'autorità competente della procedura di VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata espressione del predetto parere, l'autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al relativo completamento.";

g) il comma 7 dell'articolo 12 (Partecipazione) è sostituito dal seguente:

"7. Sul SIA degli interventi di cui all'allegato A - Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.";

h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo le parole "l'autorità competente e presso" sono inserite le seguenti: "la provincia e" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per trenta giorni";

2) al comma 4 le parole "entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti trenta giorni";

3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate." ⁽³⁾;

i) all'articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) al comma 1, le parole "e delle altre autorità competenti" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "che lo presiede" sono soppresse;

3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;"

4) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale urbanistica e assetto del territorio.";

5) al comma 3, dopo le parole: "dirigente del Settore ecologia" sono inserite le seguenti: "che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse le seguenti: "oltrechè il dirigente responsabile dell'autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato";

6) al comma 6, dopo le parole "Ai componenti" sono inserite le seguenti: "esterni, non dipendenti regionali,";

7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale per disciplinarne il funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno quindicinale.";

j) all'allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita dalla seguente:

"A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m;"

2) dopo la lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la seguente:

"A.1.d-bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;"

3) la lettera A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla seguente:

"A.2.o) piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive;"

4) la lettera A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla seguente:

"A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all'interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza;"

k) all'allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:

1) nell'elenco B.1 la lettera B.1.f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera B.1.p-bis):

"B.1.p-bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.";

2) nell'elenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1) la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:

"B.2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima fino a 1MW;"

2.2) alla lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita dalla seguente: "inferiore";

2.3) dopo la lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:

"B.2.ae-bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.2.ae-ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del *D.Lgs. n. 152/2006*;"

l) alle lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo *D.Lgs. n. 22/1997*" sono soppresse.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla *L.R. n. 11/2001*.

3. Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di competenze nelle materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con quanto disposto con la presente legge, si intendono abrogate.

(2) Punto così sostituito con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 agosto 2007, n. 111. Il testo errato era così formulato: «1) il comma è stato sostituito dal seguente: 1. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per:

a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;

b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.».

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 267 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate».

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme in materia ambientale. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'*art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 luglio 2008, n. 123* e l'*art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 gennaio 2011, n. 1*. Vedi, anche, l'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'*art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 15 dicembre 2004, n. 308*, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la *direttiva 96/61/CE* del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la *direttiva 91/156/CEE* del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la *direttiva 75/442/CEE* relativa ai rifiuti;

Vista la *direttiva 91/689/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la *direttiva 84/360/CEE* del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la *direttiva 94/63/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la *direttiva 1999/13/CE* del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la *direttiva 1999/32/CE* del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della *direttiva 93/12/CEE*;

Vista la *direttiva 2001/80/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la *direttiva 2004/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali; ⁽³⁾

Emana

il seguente decreto legislativo:

(3) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

ART. 28 (Monitoraggio) ⁽¹⁵⁶⁾

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. ⁽¹⁵⁷⁾

1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'*articolo 26*. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. ⁽¹⁵⁸⁾

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

(156) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, nonché dall'*art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008*. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così

sostituito dall'*art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008*, che ha sostituito l'intera Parte II.

(157) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 23, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

(158) Comma inserito dall'*art. 2, comma 23, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.P.R. 8-9-1997 n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ⁽¹⁾.

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con *D.M. 3 aprile 2000* (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal *D.M. 25 marzo 2005* (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal *D.M. 25 marzo 2005* (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal *D.M. 5 luglio 2007* (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con *D.M. 19 giugno 2009* (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con *D.M. 25 marzo 2004* (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con *D.M. 26 marzo 2008* (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato *D.M. 25 marzo 2004*, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con *D.M. 30 marzo 2009* (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 26 marzo 2008*, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con *D.M. 2 agosto 2010* (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 30 marzo 2009*, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con *D.M. 14 marzo 2011* (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 2 agosto 2010*, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con *D.M. 7 marzo 2012* (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto *D.M. 14 marzo 2011*, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con *D.M. 31 gennaio 2013* (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto *D.M. 7 marzo 2012*, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con *D.M. 25 marzo 2005* (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con *D.M. 5 luglio 2007* (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con *D.M. 26 marzo 2008* (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato *D.M. 25 marzo 2005*, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con *D.M. 30 marzo 2009* (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 26 marzo 2008*, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con *D.M. 2 agosto 2010* (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M.*

30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con *D.M. 14 marzo 2011* (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 2 agosto 2010*, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con *D.M. 7 marzo 2012* (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto *D.M. 14 marzo 2011*, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con *D.M. 31 gennaio 2013* (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto *D.M. 7 marzo 2012*, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con *D.M. 3 luglio 2008* (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto *D.M. 5 luglio 2007*, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della *direttiva 92/43/CEE*. Con *D.M. 30 marzo 2009* (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato *D.M. 3 luglio 2008*, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con *D.M. 2 agosto 2010* (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 30 marzo 2009*, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con *D.M. 14 marzo 2011* (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto *D.M. 2 agosto 2010*, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con *D.M. 7 marzo 2012* (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto *D.M. 14 marzo 2011*, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con *D.M. 31 gennaio 2013* (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto *D.M. 7 marzo 2012*, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377*, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'*articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la *legge 9 marzo 1989, n. 86*, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche;

Vista la *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'*articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della *direttiva 92/43/CEE*;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'*articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146*, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'*articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ed all'*articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi ⁽²⁵⁾.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ⁽²⁶⁾.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 57, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120*.